

**PSP 2023/2027**  
**TABELLA NOTIFICHE TOSCANA APRILE 2023**

N.	Intervento	Sezioni	Modifica richiesta	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	Motivazione	modifica non presentata al CdM del 12 gennaio quindi NUOVA
1	<b>SRA14 - ACA14 allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica</b>	sezione 5	Integrazione in sezione Specificità per I02 - mantenimento consistenza	Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano spesso all'interno di allevamenti di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante. In questi casi sono pagati gli animali effettivamente allevati, senza ulteriori conseguenze.	Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano spesso all'interno di allevamenti di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante. In questi casi sono pagati gli animali effettivamente allevati, senza ulteriori conseguenze.  La Regione Toscana utilizza i seguenti indici di conversione capi/UBA per gli ovicapri e per i suini: •Ovini e caprini di età superiore a sei mesi = 0,15 UBA •Scrofe riproduttrici e verri riproduttori = 0,5 UBA •Altri suini = 0,3 UBA Per le altre categorie di animali i coefficienti sono quelli stabiliti a livello nazionale.	Ai fini del pagamento in UBA di SRA14 Regione Toscana utilizza i suddetti indici di conversione capo/UBA per ovicapri e suini per le seguenti motivazioni. La tabella di cui al punto 12 dell'allegato al Reg. UE 2021/2290 (Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame) prevede un indice di 0,15 per gli ovicapri a prescindere dall'età; la Regione Toscana conteggia gli ovicapri al di sopra dei sei mesi perché è l'età a partire dalla quale i capi sono oggetto di censimento in banca dati nazionale e singolarmente identificati. I verri riproduttori di oltre 50 kg di peso sono equiparati alle scrofe dato che comunque raggiungono pesi e dimensioni maggiori di queste ultime. Ai fini del pagamento del presente intervento Regione Toscana non ritiene corretto che percepiscano un premio inferiore alle scrofe. Inoltre, sempre la tabella di cui al punto 12 dell'allegato al Reg. UE 2021/2290 (Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame), prevede un indice di 0,3 per la categoria "altri suini" a prescindere dall'età; la Regione Toscana intende utilizzare la stessa categoria del regolamento in quanto in banca dati nazionale risulta difficoltoso rilevare il dato secondo l'età dei suini.	NUOVA
2	<b>SRA14 - ACA14 allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica</b>	sezione 5	INSERIMENTO in tabella altri criteri di ammissibilità. <u>MODIFICA RICHIESTA IL 06.04.23</u>	Sono ammissibili i soli capi interi; per le razze a minor rischio di erosione genetica, sono Cx1 ammissibili i soli capi adulti.	Sono ammissibili i soli capi interi; per le razze a minor rischio di erosione genetica, sono Cx1 ammissibili i soli capi adulti. Per le razze bovine a minor diffusione si riconoscono comunque solo i bovini di almeno 6 mesi di età.	Si intende limitare l'accesso ai capi bovini maggiori di sei mesi in quanto il costo di mantenimento degli animali di età inferiore a 6 mesi si ritiene compreso nel premio attribuito alla fattrice	NUOVA
3	<b>SRA14 - ACA14 allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica</b>	sezione 5	INSERIMENTO dopo la tabella altri criteri di ammissibilità. <u>MODIFICA RICHIESTA IL 06.04.23</u>	I maschi non interi non contribuiscono al mantenimento della razza. Le varie razze non presentano tutte lo stesso rischio di erosione genetica: per le razze bovine ed equine a maggiore diffusione si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori	I maschi non interi non contribuiscono al mantenimento della razza. Le varie razze non presentano tutte lo stesso rischio di erosione genetica: per le razze bovine ed equine a maggiore diffusione si riconoscono a premio solo i capi con età superiore a 24 mesi e per i suini solo i riproduttori. Per le razze bovine a minor diffusione si riconoscono comunque solo i bovini di almeno 6 mesi di età in quanto i vitelli con età inferiore sono già conteggiati nel premio della vacca nutrice.	Si intende limitare l'accesso ai capi bovini maggiori di sei mesi in quanto il costo di mantenimento degli animali di età inferiore a 6 mesi si ritiene compreso nel premio attribuito alla fattrice	NUOVA
4	<b>SRA17 - ACA17 Impeni specifici di convivenza con grandi carnivori</b>	sezione 5	Eliminazione nella sezione "Altri criteri di ammissibilità" - C06	C06 Disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali.	C06 Disponibilità di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) per il pascolamento e/o il ricovero notturno degli animali <b>salvo diverse scelte delle Regioni/PPAA</b>	Questa modifica sostituisce la precedente che chiedeva l'eliminazione del criterio C06 dai criteri d'ammissibilità per lasciarlo come opzione specifica per le regioni. La Toscana non prevede l'adozione di questo criterio al fine di garantire anche alle aziende che non dispongono di recinzioni antipredazione (recinzioni perimetrali fisse, semipermanenti o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica) di poter accedere all'intervento dotandosi di questa tipologia di recinzioni.	NUOVA
5	<b>SRA17 - ACA17 Impeni specifici di convivenza con grandi carnivori</b>	sezione 5	Eliminazione nella sezione "Altri criteri di ammissibilità" - C07	C07 Periodo di pascolamento/di utilizzo delle recinzioni minimo definito a livello regionale/provinciale.	C07 Periodo di pascolamento/di utilizzo delle recinzioni minimo definito a livello regionale/provinciale <b>salvo diverse scelte delle Regioni/PPAA</b>	Questa modifica sostituisce la precedente che chiedeva l'eliminazione del criterio C07 dai criteri d'ammissibilità per lasciarlo come opzione specifica per le regioni. La Toscana non prevede l'adozione di questo criterio in quanto non si dispone di dati storici che accertino il rispetto del requisito poiché la maggior parte delle aziende zootecniche ha i pascoli adiacenti alla stalla (non pratica l'alpeggio) e pertanto non si dispone di un tracciamento storico dei periodi di pascolo mentre si mantiene il periodo minimo di pascolamento come impegno prevedendo verifiche in loco e sistemi di tracciamento del periodo d'impegno.	NUOVA
6	SRA18 - ACA18 impegni per l'apicoltura	Sez. 7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo tabella Degressività	Eliminazione della degressività	Colonna "degressività": Si colonna "Se Si: Quota del sostegno coperta [soglia/%]" L' articolazione della degressività verrà definita nel complemento di programmazione	Colonna Degressività NO eliminazione della frase <i>L' articolazione della degressività verrà definita nel complemento di programmazione</i>	Trattasi di refuso rimasto dalla versione in cui il premio era calcolato per alveare e non su base forfettaria	NUOVA
7	<b>SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima</b>	sezione 1	Eliminazione	<del>Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano.</del>	Nessun inserimento	Si chiede la cancellazione di questa frase perché è presente solo in poche schede intervento, senza che ci sia una precisa motivazione che porta a questa differenza	NUOVA

**PSP 2023/2027**  
**TABELLA NOTIFICHE TOSCANA APRILE 2023**

N.	Intervento	Sezioni	Modifica richiesta	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	Motivazione	modifica non presentata al CdM del 12 gennaio quindi NUOVA
8	<b>SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima</b>	sezione 8	Integrazione nella sezione Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di stato	L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza.	L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza. Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell'intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG	che giustifichi questa si chiede l'inserimento di questa frase per uniformare questa scheda alle altre schede di intervento forestali, non essendoci nessuna motivazione differenza.	NUOVA
9	<b>SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali</b>	sezione 1	Eliminazione Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale	<del>Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano (proposta TOSCANA).</del>	Nessun inserimento	Si propone la cancellazione di questa frase perché è presente solo in poche schede intervento, senza che ci sia una precisa motivazione che porta a questa differenza	NUOVA
10	<b>SRA30 - benessere animale</b>	sezione 5	Inserimento nella sezione Indici di conversione dei capi di bestiame in UBA	Non presente	la Regione utilizza i seguenti indici di conversione capi/UBA per gli ovicaprini e per i suini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovini e caprini di età superiore a sei mesi = 0,15 UBA</li> <li>• Scrofe riproduttrici e verri riproduttori = 0,5 UBA</li> <li>• Altri suini = 0,3 UBA Per le altre categorie di animali i coefficienti sono quelli stabiliti a livello nazionale.</li> </ul>	ai fini del pagamento in UBA di SRA 30 la Regione utilizza i suddetti indici di conversione capo/UBA per ovicaprini e suini per le seguenti motivazioni. La tabella di cui al punto 12 dell'allegato al Reg. UE 2021/2290 (Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame) prevede un indice di 0,15 per gli ovicaprini a prescindere dall'età; la Tos conteggia gli ovicaprini al di sopra dei sei mesi perché è l'età a partire dalla quale i capi sono oggetto di censimento in banca dati nazionale e singolarmente identificati. I verri riproduttori di oltre 50 kg di peso sono equiparati alle scrofe dato che comunque raggiungono pesi e dimensioni maggiori di queste ultime. Ai fini del pagamento del presente intervento non si ritiene corretto che percepiscano un premio inferiore alle scrofe. Inoltre, sempre la tabella di cui al punto 12 dell'allegato al Reg. UE 2021/2290 (Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame), prevede un indice di 0,3 per la categoria "altri suini" a prescindere dall'età; la Regione Toscana intende utilizzare la stessa categoria del regolamento in quanto in banca dati nazionale risulta difficoltoso rilevare il dato secondo l'età dei suini	NUOVA
11	<b>SRA30 - benessere animale</b>	TABELLA 6	INSERIMENTO IN TABELLA 6 COLLEGAMENTO SRA30 CON altri interventi	Non presente	ES1 - livello 1 si utilizzano sezioni diverse del sistema Classyfarm	La demarcazione con Ecoschema 1 livello 1 è garantita in quanto gli impegni su Ecoschema 1 livello 1 sono valutati alla sezione di Classyfarm relativa al registro elettronico del farmaco (farmaco vigilanza) mentre la valutazione degli impegni su SRA30 è data dalla adesione volontaria da parte dell'allevatore al sistema di valutazione del livello di benessere animale (aree di valutazione A,B,C).	NUOVA
12	<b>SRA30 - benessere animale</b>	TABELLA 12	ELEMENTI INTEGRATIVI DELLE SOTTO-AZIONI A PER REGIONE ; Inserimento in Tab. 12- Modalità di pagamento in base al miglioramento del punteggio Classyfarm (Azione B)	Non presente	La Regione Toscana prevede come condizione che gli importi unitari dei premi debbano essere intesi come valori massimi (fino a). A tal fine, stilerà una graduatoria degli ammessi a finanziamento, in base ai criteri di selezione di cui ai principi indicati nella presente scheda intervento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, o, in alternativa, qualora le risorse disponibili non dovessero essere sufficienti a soddisfare completamente tutte le richieste pervenute, potrà applicare una degressività, anche per fasce di consistenza aziendale delle UBA, attraverso la riduzione dell'importo del premio unitario, anche con un eventuale massimale per beneficiario	Il sostegno massimo annuale per azienda e la degressività nel pagamento del sostegno ad UBA, determinati avendo a riferimento le consistenze degli allevamenti presenti nel territorio regionale, possono garantire il sostegno dell'intervento al maggior numero di aziende.	NUOVA
13	<b>SRA30 - benessere animale</b>	sezione 7	ELIMINAZIONE	<del>Per la Toscana: Per importi di sostegno superiori a 6.000 euro/anno l'importo viene ridotto, in misura proporzionale alle risorse finanziarie disponibili, fino ad un massimo del 90%</del>	Non presente	Trattasi di refuso nell'assemblaggio delle modifiche richieste. Per la degressività e il massimale di sostegno ad azienda/anno vedasi osservazione aggiunta in tabella 12.	NUOVA
14	<b>SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali</b>	sezione 1	Eliminazione	<del>Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano.</del>	-	La cancellazione di questa frase perché è presente solo in poche schede intervento, senza che ci sia nessuna motivazione che porta a questa differenza, mentre eventualmente dovrebbe essere una regola generale o motivata come specificità	NUOVA

**PSP 2023/2027**  
**TABELLA NOTIFICHE TOSCANA APRILE 2023**

N.	Intervento	Sezioni	Modifica richiesta	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	Motivazione	modifica non presentata al CdM del 12 gennaio quindi NUOVA
15	SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali	Sezione 8	Integrazione	L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza	L'art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell'ambito dell'art. 42 del TFUE. La materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell'allegato I del Trattato e non potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell'art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente soggetta alle disposizioni in materia di concorrenza. <b>Si prevede di operare attraverso una Notifica unica dell'intervento a livello nazionale, oppure in alternativa come Notifica, ABER o de minimis da parte delle singole AdG</b>	si chiede l'inserimento di questa frase per uniformare questa scheda alle altre schede di intervento forestali, non essendoci nessuna motivazione che giustifichi questa differenza	NUOVA
16	SRC02 - pagamento compensativo per zone forestali natura 2000	sezione 1	Eliminazione	<del>Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano.</del>	Non presente	La cancellazione di questa frase perché è presente solo in poche schede intervento, senza che ci sia nessuna motivazione che porta a questa differenza, mentre eventualmente dovrebbe essere una regola generale o motivata come specificità	NUOVA
17	SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	Sezione 5	eliminazione e inserimento nel paragrafo: Finalità e descrizione generale	Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento qualitativo dell'acqua quali, a titolo esemplificativo: -realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico minore ed artificiale, al fine di ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali; <del>-realizzazione di reti di monitoraggio quali-quantitative delle acque utilizzate a scopo irriguo o ad esse connesse, aggiuntive rispetto agli obblighi di misurazione vigenti.</del>	Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell'acqua L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento qualitativo dell'acqua quali, a titolo esemplificativo: -realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico minore ed artificiale, al fine di ridurre l'inquinamento nelle acque superficiali; <b>Ripristino o impianto della vegetazione in alveo (macrofite) e sulle sponde (fasce riparie) nel reticolo idrico minore quali il ripristino e/o l'impianto</b>	differenza tra la descrizione dell'azione 2 e gli investimenti ammissibili CR11	NUOVA
18	SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale	Sezione 7	Correzione nella tabella relativa alle Aliquote di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo)	In corrispondenza della % Aliquota base per toscana è presente 1000	100	Per mero errore materiale l'aliquota è riportata al 1000% mentre il valore corretto è 100%	NUOVA
19	SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	sezione 1	Eliminazione	<del>Per il presente intervento non è prevista l'attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano.</del>	-	La cancellazione di questa frase perché è presente solo in poche schede intervento, senza che ci sia nessuna motivazione che porta a questa differenza, mentre eventualmente dovrebbe essere una regola generale o motivata come specificità	NUOVA
20	SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	Sezione 5	Correzione tabella finalità e descrizione generali	Azione SRD 05.3.2 - SI	Azione SRD 05.3.2 - NO	Si elimina per la Toscana l'attivazione di questa sotto azione per migliorare la demarcazione degli interventi e per non diminuire le aree aperte nelle aree pascolive	NUOVA
21	SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	Sezione 6	Correzione sezione criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento CR07 - tabella quantificazione dell'importo massimo	Azione SRD 05.3.2 - 5.300 €/ha	Azione SRD 05.3.2 - 5.300 €/ha	Avendo chiesto la non attivazione della sotto azione SRD 05.3.2 non è più necessario riportare l'importo in tabella.	NUOVA (COLLEGATO SOPRA)
22	SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	Sezione 5	Criteri di ammissibilità dei beneficiari - Sostituzione nel testo della tabella relativa al C03	C03 tabella riga TOSCANA, I colonna <del>Per la Regione Toscana i beneficiari non devono presentare il Piano grafico delle coltivazioni.</del>	C03 tabella riga TOSCANA, I colonna <b>Per la Regione Toscana i beneficiari devono presentare il Piano grafico delle coltivazioni</b>	correzione necessaria perché la precedente formulazione conteneva un refuso	NUOVA
23	SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Titolo	correzione ortografica	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali	Refuso nella parola	NUOVA

**PSP 2023/2027**  
**TABELLA NOTIFICHE TOSCANA APRILE 2023**

N.	Intervento	Sezioni	Modifica richiesta	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	Motivazione	modifica non presentata al CdM del 12 gennaio quindi NUOVA
24	<b>SRD11 - investimenti non produttivi forestali</b>	Sezione 5	Integrazione testo della tabella per il CR09 (Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento)	<p>1. alcuni interventi lungo i corsi d'acqua, o in aree umide in bosco, o di controllo/prevenzione dei danni da fauna selvatica, possono essere realizzati solo nelle aree Natura 2000 o altre aree protette (in considerazione delle finalità della misura e per demarcazione rispetto agli interventi della scheda SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste.</p> <p>2. il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando aziendale (esclusa vendita) e comunque di dimensione di 1 Mw;</p> <p>3. nel caso di impianti finalizzati alla generazione di energia biomassa sono ammissibili solo se utilizzano biomasse legnose di origine forestale.</p>	<p>1. alcuni interventi lungo i corsi d'acqua, o in aree umide in bosco, o di controllo/prevenzione dei danni da fauna selvatica, possono essere realizzati solo nelle aree Natura 2000 o altre aree protette (in considerazione delle finalità della misura e per demarcazione rispetto agli interventi della scheda SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste.</p> <p>2. il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle strutture oggetto del finanziamento ai sensi del presente bando aziendale (esclusa vendita) e comunque di dimensione di 1 Mw;</p> <p>3. nel caso di impianti finalizzati alla generazione di energia biomassa sono ammissibili solo se utilizzano biomasse legnose di origine forestale.</p> <p>4. gli interventi selvicolturali possono essere realizzati solo all'interno delle proprietà forestali della Regione, tranne nei casi di interventi selvicolturali diversi da quelli previsti nella scheda SRD15 - investimenti produttivi forestali, che possono essere realizzati anche al di fuori delle proprietà forestali regionali</p>	Inserito il punto 4 che precedentemente era stato erroneamente inserito in C04 cioè tra i Criterio di ammissibilità dei beneficiari (vedi nota precedente)	NUOVA
25	<b>SRD15 - investimenti produttivi forestali</b>	Sezione 5	Inserimento di una riga nella tabella Categorie di spese ammissibili -sezione spese ammissibili	\	Spese per la redazione e/o revisione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti	Inserimento finalizzato a rendere coerente questa sezione con quanto già indicato in quelle precedenti (vedi ad es. SRD15.2 - Ammodernamenti e miglioramenti, in "Finalità e descrizione generale", dove tra gli investimenti finanziabili è già inserita l'elaborazione dei Piani di gestione ecc.)	NUOVA
26	<b>SRD15 - investimenti produttivi forestali</b>	Sezione 5	CR10 - modifica della tabella alla riga della Regione Toscana	Sono finanziabili anche gli interventi a favore di attività forestali connesse alle piante di castagno da frutto purchè non siano interessati da finanziamenti di misure agricole (sia a capo/superficie, sia investimenti) sulle stesse superfici e per la stessa annualità (in base alla legge forestale regionale il castagneto da frutto è bosco)	Sono finanziabili anche gli interventi a favore di attività forestali connesse alle piante di castagno da frutto purchè non siano interessati da finanziamenti di misure agricole (sia a superficie, sia investimenti) sulle stesse superfici e per l'intero periodo di programmazione (in base alla legge forestale regionale il castagneto da frutto è bosco)	La cancellazione delle parti indicate è funzionale a migliorare la demarcazione fra interventi forestali e interventi agricoli	NUOVA
27	<b>SRE01 - Insedimento giovani</b>	Sezione 5	Nessuna modifica da fare	L' adeguata formazione o competenza professionale si intende raggiunta con l'acquisizione della capacità professionale richiesta per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale	L' adeguata formazione o competenza professionale si intende raggiunta con l'acquisizione della capacità professionale richiesta per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale	CORREZIONE SBAGLIATA SUL TRUCK CHANGE - RESTA CONFERMATO QUANTO INSERITO NELLA VERSIONE APPROVATA	NUOVA
28	<b>SRE01 - Insedimento giovani</b>	Sezione 5	Nessuna modifica da fare	L' adeguata formazione o competenza professionale si intende raggiunta con l'acquisizione della capacità professionale richiesta per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale	L' adeguata formazione o competenza professionale si intende raggiunta con l'acquisizione della capacità professionale richiesta per la qualifica di IAP ai sensi della legge regionale	CORREZIONE SBAGLIATA SUL TRUCK CHANGE - RESTA CONFERMATO QUANTO INSERITO NELLA VERSIONE APPROVATA	NUOVA
29	<b>SRE01 - Insedimento giovani</b>	Sezione 5	Eliminazione in tabella relativa alle ulteriori condizioni di ammissibilità	Inoltre per la Regione Toscana i beneficiari devono nei termini stabiliti dalle disposizioni attuative regionali: 1. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per violazioni gravi; 2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo deroghe previste); 3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05	Nessun inserimento	modifica per cancellazione dei punti 1,2, e 3 presenti nella scheda per un refuso e perchè hanno carattere generale, pertanto non sono collegabili alla singola scheda	NUOVA
30	<b>SRE02 - Insedimento nuovi agricoltori</b>	Sezione 5	Inserimento in tabella relativa ai principi di selezione	Tipologie di investimento	Tipologie di investimento (nel caso di attivazione mediante pacchetto)	Il principio di selezione "Tipologia di investimento " si applica nel caso di attivazione del pacchetto	NUOVA
31	<b>SRE02 - Insedimento nuovi agricoltori</b>	Sezione 5	Eliminazione in tabella Altri criteri aggiuntivi	Inoltre per la Regione Toscana i beneficiari devono nei termini stabiliti dalle disposizioni attuative regionali: non aver riportato condanne penali passate in giudicato per violazioni gravi; 2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo deroghe previste); 3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.	Nessun inserimento	modifica per cancellazione dei punti 1,2, e 3 presenti nella scheda per un refuso e perchè hanno carattere generale, pertanto non sono collegabili alla singola scheda	NUOVA

**PSP 2023/2027**  
**TABELLA NOTIFICHE TOSCANA APRILE 2023**

N.	Intervento	Sezioni	Modifica richiesta	Testo vecchio (con eliminazioni visibili)	Testo nuovo	Motivazione	modifica non presentata al CdM del 12 gennaio quindi NUOVA
32	<b>SRE03 - avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura</b>	Sezione 5	Eliminazione in tabella Criteri di ammissibilità dei beneficiari	<del>Quando pertinente, obbligo di iscrizione all'Elenco regionale delle ditte boschive entro i termini di attuazione del "Piano aziendale".</del>	Nessun inserimento	si chiede la cancellazione di questo punto perché non è un criterio di ammissibilità ma un impegno (trattandosi di nuove imprese che devono costituirsi non possono essere iscritte all'albo); tale elemento è inoltre già presente in IM07 come impegno specifico della Regione Toscana	NUOVA
33	<b>SRE03 - avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura</b>	Sezione 6	Eliminazione e inserimento in tabella Gamma del sostegno al livello del beneficiario	<del>L'entità dei pagamenti è determinata in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competente, e prevede un sostegno forfettario in conto capitale di 40.000,00 euro.</del>	Si prevede la concessione di un sostegno forfettario in conto capitale di 40.000,00 euro.	trattasi di un adeguamento all'impostazione data alle schede gemelle SRE01 e SRE02, dove si stabilisce l'entità del sostegno senza rimandare ad una successiva giustificazione da parte delle ADG regionali	NUOVA
34	<b>SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale</b>	sezione 5	Integrazione	Tabella 2 – Descrizione della percentuale di sostegno prevista per il Sotto intervento B e degli elementi specifici previsti dalle Regioni e Province Autonome: Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, Veneto: max 20%	Tabella 2 – Descrizione della percentuale di sostegno prevista per il Sotto intervento B e degli elementi specifici previsti dalle Regioni e Province Autonome: Le Regioni/Province Autonome: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta, PA Trento, <b>Toscana</b> : max 25%	Si intende prevedere la possibilità di utilizzare fino alla percentuale massima consentita dal Regolamento (25%), in vista di possibili compiti aggiuntivi che potrebbero essere assegnati ai GAL	NUOVA